



il Direttore

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
Aoo INGV**

Protocollo Generale - U

N. 0015161

del 05/10/2018



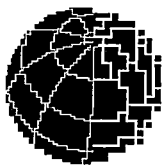
Gestione WEB

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Direttori delle Sezioni
Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il Coordinamento
delle attività a Supporto della Ricerca
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 644/2018 del 25/07/2018 – Allegato N al Verbale n. 05/2018 concernente: Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e la Rete di Imprese SPACE ITALY.


Tullio PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 644/2018

Allegato N al Verbale n. 05/2018

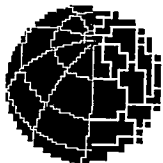
Oggetto: Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e la Rete di Imprese SPACE ITALY.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante *"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015"*;
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera n. 424/2017 del Consiglio di Amministrazione, in data 15 settembre 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 27 del 02 febbraio 2018, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA *"omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali"*;
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 45 del 21/02/2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 119 del 14 maggio 2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo Quadro con la Rete di Imprese SPACE ITALY, poiché finalizzato alla promozione, al coordinamento e allo svolgimento dei progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
- **CONSIDERATO** che le Parti, con il presente Accordo, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a garantire il conseguimento dell'interesse pubblico nella ricerca scientifica;
- **VISTI** i pareri favorevoli dei Direttori di Sezione e di Dipartimento,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e la Rete di Imprese SPACE ITALY, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 25/07/2018

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)



Accordo Quadro

Tra

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito per brevità INGV), con sede in Roma, alla Via di Vigna Murata 605, p.iva 06838821004, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Presidente Carlo Doglioni, nato a Feltre, il 25.01.1957

e

la Rete di Imprese SPACE ITALY con sede in Roma via Castro Pretorio 116, in persona del Presidente Ing. Massimo Mazzola, nato a Napoli il 13 luglio 1950.

INGV e SPACE ITALY di seguito denominate anche singolarmente "la Parte" e/o congiuntamente "le Parti"

Premesso che

- a) l'INGV è stato costituito con Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
- b) l'INGV ha Missione e Obiettivi di Ricerca, come indicati nell'articolo 2 dello Statuto INGV (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 27 del 2/02/2018) e precisamente: *"(omissis)... tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee d'indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica"*;
- c) l'art. 2 comma 2, lett. b), dello Statuto di cui al punto che precede, dispone che INGV: *"omissis...può stipulare accordi e convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, enti locali e soggetti privati"*;
- d) SPACE ITALY è un soggetto industriale recentemente costituito nella forma di Rete di Grandi Imprese private italiane per operare nel settore spaziale. Riunisce quattro grandi società manifatturiere italiane private, EUROTECH (sistemi elettronici), IDS (Ingegneria Dei Sistemi), MAGNAGHI AERONAUTICA (sistemi meccanici ed idraulici) e SITAEL (sistemi spaziali), ciascuna "leader" nel proprio settore di attività.
- e) le Imprese di SPACE ITALY realizzano gran parte del proprio fatturato sul mercato internazionale, a conferma della loro eccellenza e competitività;

f) gli obiettivi di SPACE ITALY consistono nella promozione dello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi completi e sottosistemi aerospaziali per lanciatori e Piattaforme di Alta Quota, satelliti di piccole dimensioni e del relativo segmento di terra;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti prendono atto di condividere interessi convergenti nel settore dell'ingegneria spaziale che potranno essere perseguiti più efficacemente stabilendo collaborazioni reciproche nelle forme che l'evoluzione della circostanze renderà più opportune, e pertanto convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 2 (Finalità)

L'INGV e SPACE ITALY, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione ed altro in linea con gli obiettivi delle Parti.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo possibili linee di ricerca possono ricadere nelle seguenti aree:

- Strutture dei veicoli aerospaziali
- Sistemi propulsivi aerospaziali
- Sistemi di guida, navigazione e controllo dei veicoli aerospaziali
- Sistemi di telecomunicazione dei veicoli aerospaziali
- Sistemi di controllo di assetto dei veicoli aerospaziali
- Sistemi di attuazione dei veicoli aerospaziali
- Sistemi di controllo termico dei veicoli aerospaziali
- Aerotermodinamica dei veicoli aerospaziali
- Meccanica della traiettoria dei veicoli aerospaziali
- Analisi di missione dei veicoli aerospaziali
- Satelliti e piattaforme aerospaziali

- Payloads di vario tipo (rilevamento, misure di parametri environment orbitale...), nello loro componenti HW e SW
- Integrazione dei carichi utili e sottosistemi dei satelliti e sistemi aerospaziali
- Segmento a terra dei veicoli aerospaziali
- Tecnologie avanzate di produzione con materiali metallici, polimerici e compositi

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base del seguente art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, di comune accordo e laddove ne ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Art. 3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti saranno finalizzati principalmente:

- alla promozione, coordinamento e svolgimento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
- alla utilizzazione industriale dei risultati e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
- alla realizzazione di infrastrutture di ricerca.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti possono mettere a disposizione risorse umane e strumentali e finanziare secondo le modalità previste dalle Convenzioni Operative previste dall'art. 5.

Art. 4

(Comitato di indirizzo strategico)

INGV e SPACE ITALY concordano di costituire un Comitato di Indirizzo che avrà il compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. In termini specifici il Comitato di indirizzo dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- a) definizione dei temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione;
- b) supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
- c) proposta delle Convenzioni operative di cui al successivo articolo 5 da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
- d) proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati dei programmi congiunti.

Il Comitato è composto dal Presidente dell'INGV o suo delegato e dal Presidente di SPACE ITALY o suo delegato, nonché da ulteriori due membri di cui uno designato dal Presidente dell'INGV e uno dal

Presidente di Space Italy. Il Comitato avrà facoltà di avvalersi di esperti in funzione delle necessità operative di ciascuna specifica iniziativa.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell'Ente di appartenenza.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti.

Art. 5 **(Convenzioni operative)**

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di : a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione ovvero nel caso di partecipazione a bandi o altre forme di finanziamento pubblico, la definizione delle regole della ripartizione del finanziamento tra le Parti; g) regime dei risultati scientifici e termini per l'utilizzo industriale degli stessi, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alla Convenzione Operativa, con l'accordo delle due Parti firmatarie della presente Convenzione Quadro, possono aderire, previo consenso delle Parti, eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione Operativa stessa.

La Convenzione Operativa stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione stessa.

Art. 6 **(Risorse)**

Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari di una Parte nei confronti dell'altra.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie e/o con il ricorso a finanziamenti esterni, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Le ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo

Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti, Enti o Agenzie anche internazionali, interessati.

Art. 7
(Diritti di Proprietà Intellettuale)

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto. A meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente, le Parti concordano in particolare che:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente e cofinanziati dalle Parti sono di proprietà congiunta delle Parti secondo il contributo realizzato in termini intellettuali ed economici

L'eventuale utilizzo industriale sarà riservato ai partecipanti al Programma di cui trattasi ed a quei soggetti che lo richiedessero, previa approvazione da parte del Comitato di cui all' art. 4, dietro specifica pattuizione scritta.

I diritti di proprietà intellettuale su ogni risultato, documento, progetto e/o materiale elaborato, realizzato o ottenuto autonomamente da ciascuna Parte rimarranno di titolarità esclusiva della Parte che lo ha realizzato e/o ottenuto.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna (per sé ed il proprio personale) a considerare strettamente confidenziale e riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, sui clienti, contabile, relativa a prodotto, a 'piani di business' e ad operazioni di business e ad attività amministrative, finanziarie, o di marketing di pertinenza dell'altra Parte (di seguito "**Informazioni**") di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo. Tale obbligo permane per cinque anni dopo il termine della collaborazione.

Inoltre, ciascuna Parte si impegna nei confronti dell'altra a:

- (a) utilizzare le Informazioni unicamente per i fini della collaborazione;
- (b) mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo proteggendole con appropriate misure di sicurezza, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e a collaboratori e/o consulenti secondo quanto strettamente necessario in relazione alle sole finalità della collaborazione e farà in modo che tali soggetti trattino tali Informazioni in maniera riservata. Qualora fosse richiesto, nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, di rivelare in tutto o in parte le Informazioni, la parte interessata comunicherà tempestivamente e per

iscritto alla controparte detta richiesta, nei limiti di quanto legalmente possibile, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.

A parziale ed espressa deroga di quanto previsto nei precedenti paragrafi del presente articolo, le Parti si danno reciproca autorizzazione a rendere pubblica l'informazione relativa all'esistenza della presente Convenzione e dei suoi scopi, mantenendone peraltro riservati i contenuti di dettaglio, i termini e le condizioni.

Art. 9 - Pubblicità dei risultati

I risultati conseguiti nell'ambito del presente Accordo quadro saranno pubblicati e/o diffusi con modalità da concordarsi fra le Parti e in ogni caso, in modo tale da non pregiudicare il deposito di domande di brevetto inerenti i risultati ottenuti. Resta in ogni caso salvo il diritto morale degli autori di essere citati come tali.

Art. 10

(Durata dell'Accordo Quadro)

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi, nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

Art. 11

(Controversie)

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo-Quadro, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.

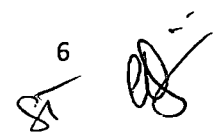
Per quanto possano occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Art. 12

(Registrazione)

Il presente Accordo - Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L' Accordo - Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. N. 117 del 21 Maggio.

6


Art.13

(Dichiarazioni della Parti)

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma,

Per INGV

Per SPACE ITALY

IL Presidente

Il Presidente

Prof. Carlo Doglioni

Ing. MASSIMO MAZZOLA

7
ST 